



Verbale di assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Form.AMI per la modifica e l'adeguamento dello statuto al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117

(art.101, comma 2)

L'anno 2021 il giorno 31 del mese di maggio alle ore 18,30 in seconda convocazione presso i locali della sede operativa sita in Tricase (LE), Piazza Cappuccini, 15, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Form.AMI, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto legislativo 3 luglio 2017
2. Varie ed eventuali.

E' stata data la possibilità di partecipare a distanza ai soci che ne avessero fatta esplicita richiesta. Risultano collegati a distanza n.9 soci, mentre risultano in presenza n. 2 soci. Ai sensi del vigente statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea il Dott. Donato Antonio Parisi, Presidente del consiglio direttivo, il quale chiama a fungere da segretaria, su designazione degli intervenuti, la Dott.ssa Antonella Magno.

Il Presidente dell'Assemblea, rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n.11 soci. Pertanto ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di assemblea in seconda convocazione.

Sul primo punto posto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo Settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale e conseguentemente l'integrazione della denominazione sociale. Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo n.117. Dopo un breve dibattito, il nuovo statuto viene approvato con voto unanime da parte dei presenti. Le norme statutarie approvate vengono allegate al presente verbale a formarne parte integrante (allegato 1).

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà nei termini previsti alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente Ufficio del Registro, chiarendo che il medesimo è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'art.82 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117. Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art.82 del già citato Decreto legislativo. Nella stessa occasione, il Presidente provvederà alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate della conseguente variazione della denominazione sociale dell'associazione., entro i termini previsti.

Alle ore 20,15 non essendovi altri punti da deliberare, l'Assemblea chiude i propri lavori, previa redazione, lettura e approvazione, all'unanimità del presente verbale.

Il segretario verbalizzante
D.ssa Antonella Magno

Il Presidente
Dott. Donato Antonio Parisi

form.ami

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
S.S. 275 - 23 600 - 73031 ALESSANO (Le)

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale – Ente del Terzo Settore

FORM.AMI A.P.S.- E.T.S.

ART.1 DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1. Si adegua ai sensi e conformemente al Dlgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii., l'Associazione di Promozione Sociale "Form.AMI", coerentemente al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017.
2. L'Associazione assume nella propria denominazione l'acronimo APS o la locuzione Associazione di Promozione Sociale e ne fa uso in qualsiasi segno distintivo, negli atti e nelle comunicazioni al pubblico
3. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) con il perfezionamento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS),
4. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Alessano (LE), in Via SS.275, km.23,600. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altro Comune dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.
5. La durata dell'associazione è illimitata. Essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria come previsto all'art.21.

ART. 2 - SCOPI E FINALITA'

1. L'Associazione ha carattere nazionale, non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
 - servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.
2. L'Associazione è un organismo formativo e di inserimento lavorativo che trae i suoi principi ispiratori nella Dottrina Sociale e nel Magistero Sociale della Chiesa. L'associazione ha i suoi punti di riferimento nell'esperienza del Progetto Policoro, iniziativa della Conferenza Episcopale Italiana nata per contrastare la piaga della disoccupazione giovanile nelle regioni del Sud Italia. Di conseguenza la preoccupazione principale dell'associazione è quella di sviluppare, tramite le leve della formazione e

Autorella Kops

Dr. Ar. Pw

dell'accompagnamento al lavoro, segni concreti ed opportunità a favore dei disoccupati in cerca di un impiego e di giovani o adulti in cerca di una valida prospettiva per il loro futuro.

ART. 3- ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione ha per oggetto principale la promozione, l'implementazione, l'organizzazione ed il coordinamento di iniziative di orientamento, formazione, aggiornamento e perfezionamento professionale e di accompagnamento all'inserimento lavorativo, e si propone di:

- promuovere la realizzazione di attività di formazione professionale finanziate da pubbliche amministrazioni, da organismi nazionali o internazionali e da privati. Le attività vengono realizzate con diverse tipologie di soggetti e per diverse tipologie di attività formative;
- realizzare iniziative in collaborazione con altri enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, operanti nel settore della formazione ed orientamento professionale;
- curare e sviluppare i rapporti con le pubbliche amministrazioni e con tutte le istituzioni, pubbliche e private, nazionali ed internazionali, interessate ai problemi della formazione. In particolare, si propone di rappresentare presso gli organismi nazionali ed internazionali competenti le esigenze qualitative e quantitative di qualificazione espresse dal tessuto produttivo al fine di stimolarne il costante adeguamento alle innovazioni tecnologiche ed organizzative;
- promuovere ed attuare interventi per l'aggiornamento, la specializzazione ed il perfezionamento di quanti intendono migliorare la propria preparazione, per la riqualificazione e la riconversione di quanti intendano perseguire una nuova e diversa qualificazione professionale;
- promuovere ed attuare processi formativi collegati alle norme in materia di incentivi all'occupazione ed allo sviluppo dell'auto-imprenditorialità;
- realizzare interventi di formazione a favore di soggetti svantaggiati, nell'ottica delle politiche di promozione dell'integrazione sociale e delle pari opportunità;
- promuovere e realizzare interventi di formazione ed orientamento a favore di persone interessate dai processi di abbandono precoce degli studi e dalla dispersione scolastica;
- promuovere e realizzare interventi finalizzati al contrasto alla povertà educativa, in particolare con i minori e le loro famiglie di riferimento;
- realizzare interventi formativi per il reinserimento dei lavoratori in mobilità e dei cassintegrati o percettori di ammortizzatori sociali, per la qualificazione o riqualificazione di disoccupati di lunga durata;
- attuare interventi di formazione continua e permanente;
- realizzare servizi di orientamento per la preparazione alla formazione ed al lavoro, facilitando le scelte individuali nella considerazione di opportunità formative ed occupazionali;
- svolgere attività che possano favorire l'incrocio fra la domanda e l'offerta di lavoro, avendo come riferimento prioritario le persone con maggiori difficoltà di inclusione socio-lavorativa. In questo senso, l'associazione presta particolare attenzione

Autorelle Rop

Dr. Ar. P.

form.ami
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
S.S. 275 Km. 23.600 - 73031 ALESSANO (Le)

all'attivazione di servizi finalizzati all'inclusione socio-lavorativa ed all'integrazione sociale dei migranti;

- organizzare iniziative di formazione indirizzate al miglioramento delle conoscenze e delle competenze degli operatori delle organizzazioni ecclesiali e di altre organizzazioni del Terzo Settore, impegnati sulle problematiche del lavoro e della formazione;
- promuovere, progettare, organizzare e sviluppare azioni di ricerca, assistenza tecnica, consulenza operativa, studio e diffusione di esperienze nel campo della formazione;
- svolgere la propria attività istituzionale, oltre che per i propri associati, anche per i terzi in qualità di consulenti quando l'attività sia necessaria ed utile al conseguimento delle proprie finalità;
- promuovere ed organizzare riunioni, seminari, convegni, congressi, corsi e altri eventi e manifestazioni a livello nazionale e internazionale;
- pubblicare e diffondere i risultati degli studi, delle ricerche e delle esperienze svolte;
- promuovere l'implementazione di enti, associazioni o soggetti la cui attività esclusiva o prevalente sia diretta allo sviluppo ed alla gestione professionale, anche partecipando alla loro costituzione.

2. L'Associazione, inoltre, può svolgere, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.
3. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art.13 comma 6 del Dlgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

Art. 4 VOLONTARI

1. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
2. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo
3. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
4. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

form.ami

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
S.S. 275 Km. 23 600 - 73031 ALESSANO (Le)

Autorella Reg

Dr. At. Pm

ART. 5 SOSTENITORI

Possono essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

ART. 6 ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

1. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

2. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 7 PATRIMONIO SOCIALE

1. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

2. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

3. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed

Autante

Dr. A. P.

altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 8 I SOCI

1 Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, Enti Pubblici o privati e altri Enti del Terzo Settore aventi scopi compatibili con quelli dell'associazione Form.AMI.

2 L'ammissione dei soci avviene su presentazione di domanda scritta. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, che decide a maggioranza senza obbligo di dover motivare l'eventuale rigetto. Le iscrizioni decorrono dal giorno in cui la domanda è accolta. Il socio ammesso può esercitare il diritto di voto soltanto dopo che siano trascorsi tre mesi dalla sua ammissione nell'associazione, così come sempre dopo tre mesi può candidarsi alle cariche sociali.

3 L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo quanto disposto dallo statuto e dal regolamento interno, se esistente. I soci potranno finanziare, a titolo infruttifero e non, l'associazione in funzione del raggiungimento degli scopi sociali e secondo quanto deciso in proposito dal Consiglio Direttivo.

4 I soci sono tenuti al versamento di una quota associativa che viene fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.

5 La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- per dimissioni (da comunicarsi per iscritto); il recesso ha effetto dal momento in cui la richiesta viene accettata dal Consiglio Direttivo;
- per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è venuta meno l'ammissione;
- per delibera di esclusione da parte del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per avere contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente statuto e dall'eventuale regolamento interno;
- per ritardato pagamento della quota associativa oltre sei mesi dalla scadenza dell'esercizio a cui tale quota è riferita, salvo diversa deliberazione da parte del Consiglio Direttivo;
- per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, ad almeno quattro riunioni consecutive dell'Assemblea dei soci;
- per decesso del socio persona fisica;
- per cessazione di attività del socio non persona fisica.

6. Gli associati receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ART. 9 ORGANI SOCIALI

1. Sono organi dell'associazione:

Autorella D'Agostino

Dr. A. P. P.

- a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il tesoriere/segretario;
 - e) il Direttore
 - f) l'Organo di controllo, laddove eletto;
 - g) Il Revisore dei conti, laddove eletto.
2. Tutte le cariche sociali sono elettive. Sono svolte prevalentemente in modo gratuito, a meno che l'Assemblea non disponga diversamente: in ogni caso, i soggetti che detengono cariche sociali sono autorizzati a svolgere ogni tipo di attività, anche professionale, adeguatamente retribuita a favore dell'associazione e dei suoi associati

ART.10 ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro dei soci da almeno tre mesi.
2. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:
 - almeno una volta all'anno;
 - entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
 - ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
 - quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
3. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.
4. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.
5. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

ART.11 COMPITI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - discutere ed approvare il bilancio;
 - approvare il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
 - definire il programma generale annuale di attività;

form.ami
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
S.S. 275 Km. 23.600 - 73031 ALESSANO (Le)

Autorelle Otop

Do Dr Pw

- procedere alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
 - procedere eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
 - nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - discutere ed approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
 - deliberare sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - ratificare le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio come delineato all'art.8 comma 5;
 - deliberare sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
 - deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
 - deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - deliberare su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.
 3. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
 4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.
 5. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 6. Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART.12. IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 componenti, eletti dall'Assemblea. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

2. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

3. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
4. I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno e necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri. E' convocato mediante lettera o e-mail contenente l'ordine del giorno inviati almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
6. L'adunanza del consiglio direttivo è presieduta dal Presidente, o in sua assenza, dal vicepresidente. In assenza di entrambi dal consigliere più anziano per età.
7. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale. Il Presidente e il segretario, con compiti di redazione del verbale, devono essere presenti alla riunione.
8. Il consiglio si riunisce presso la sede legale dell'associazione o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio-video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti inseriti all'ordine del giorno.
9. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro che partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.
10. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.
11. La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente.
12. In particolare è compito del Consiglio Direttivo:
- nominare il Presidente e le altre cariche sociali fra i consiglieri eletti;
 - deliberare circa l'ammissione dei soci e, nel caso, motivarne il rigetto;
 - deliberare circa le domande di dimissione dei soci;

form.ami
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
S.S. 275 Km. 23,600 - 73031 ALESSANO (LT)

Autorella Vito

Dr. Anna Pini

- predisporre le bozze del bilancio consuntivo e preventivo ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individuare le eventuali attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- fissare le quote associative, eventuali quote di ammissione, nonché la penale per i tardivi versamenti;
- assumere e licenziare eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- proporre all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- nominare e/o revocare, in caso di gravi motivi, il Direttore generale e conferire a questa figura i rispettivi poteri;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'Assemblea.

13. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

ART. 13 IL PRESIDENTE

1. Il Presidente opera per conto dell'associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma di tutti gli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
2. Il Presidente sovrintende all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.
3. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri componenti del Consiglio Direttivo, parte dei suoi poteri ed incarichi. Nel caso di sopravvenuta e temporanea impossibilità ad assolvere ai suoi incarichi, i suoi poteri vengono esercitati, sempre in via temporanea, dal vice-presidente.
4. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica un triennio, ed è rieleggibile al massimo per altre due volte.
5. Previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, il Presidente potrà conferire procure generali e/o speciali al Direttore generale.

ART. 14 IL TESORIERE/SEGRETARIO

1. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Autorelle Neri

Do An Pw

2. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.
3. Il Tesoriere svolge anche funzioni di segretario, con il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea, che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro degli associati

ART.15 IL DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore generale ha il compito di promuovere e coordinare l'attività formativa e di accompagnamento all'inserimento lavorativo dell'associazione, e, ove tale ruolo venga ulteriormente regolamentato secondo le modalità di cui all'art.12, egli potrà operare per conto dell'Associazione nell'ambito della procura conferitagli dal Presidente.
2. Il Direttore generale non potrà essere un membro del Consiglio Direttivo, rispetto al quale è subordinato in via gerarchica, e potrà partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART.16 ORGANO DI CONTROLLO

1. Qualora si realizzino le condizioni previste dall'articolo 30, comma 2 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.
2. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
5. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
7. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Autorella Rigo

D. R. Puri

form.ami

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
S.S. 275 Km. 23.600 - 73031 ALFONSO

ART. 17 REVISORE LEGALE DEI CONTI

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
2. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.
3. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ART. 18 BILANCIO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
2. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
3. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 19 LIBRI SOCIALI

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

ART. 20 PUBBLICITA' E TRASPARENZA

1. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro degli associati, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.
2. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.
3. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione

form.ami
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
S.S. 275 Km. 23.600 - 73031 ALESSANDRO

Antonia Lopez

Dr. Abu Puro

ART. 21 SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del dlgs del 3 luglio 2017, n. 117.
2. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 11, comma 6 del presente statuto.
3. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
4. L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale).

ART. 22 DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Resta inteso che le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

ART. 23 NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (in particolare la legge 6 giugno 2016, n.106 ed il Dlgs. 3 luglio 2017, n.117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Alessano, 31 maggio 2022



Agenzia Delle Entrate
Ufficio Territoriale Di Casarano

REGISTRATO IL 16 GIU. 2022

SERIE 3 NUMERO 1058

VERSATE EURO ESENTE

ADDETTO SPORTELLO I.O. -

Antonio Averisio

* Firma su delega del direttore Provinciale

Antonella Rotello

form.ami

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
S.S. 275 Km. 23.600 - 73031 ALESSANO (LT)

Antonella Rotello

Dr. Antonio Puri